

La bozza della Legge di Bilancio per il 2026 - La nuova proposta in materia di participation exemption sui dividendi e plusvalenze

Introduzione

A seguito delle numerose discussioni sollevate dalle modifiche normative previste dal Disegno di Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione dei dividendi, sono stati approvati dalla Commissione Bilancio del Senato¹ importanti emendamenti.

In particolare, l'articolo 18 del Disegno di Legge di Bilancio, nella nuova versione approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, contiene anche modifiche al regime applicabile ai dividendi percepiti da soggetti non residenti localizzati in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ed al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni.

La presente newsletter contiene un'analisi delle modifiche proposte, soffermandosi sugli elementi essenziali del nuovo regime e fornendo alcuni spunti di riflessione.

La Legge di Bilancio 2026 sarà presumibilmente approvata dal Parlamento entro la fine dell'anno.

I La nuova disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Oggetto dell'intervento normativo è l'incremento della tassazione applicabile a valere sui dividendi distribuiti e sulle plusvalenze realizzate su partecipazioni che non superano determinate soglie di qualificazione.

In particolare, sulla base degli emendamenti approvati, il regime di parziale esclusione o esenzione dei dividendi e plusvalenze è riservato alle partecipazioni dirette nel capitale non

¹ Disponibile su https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=SommComm&id=1486630&idoggetto=0&part=doc_dc-allegato_a-ddlbl_odgeeaddl1689

CHIOMENTI

inferiori al 5 per cento o, in alternativa, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro (in precedenza la soglia di qualificazione era stata determinata solo con riferimento alle partecipazioni non inferiori al 10 per cento del capitale sociale). Ai fini della determinazione della soglia di qualificazione, in linea con quanto previsto nell'originaria proposta, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

In presenza di partecipazioni al di sotto della soglia di qualificazione, i dividendi distribuiti e le plusvalenze realizzate sconteranno integrale imposizione ai fini IRES e IRPEF.

L'inasprimento trova applicazione anche con riferimento alle plusvalenze realizzate a valere su partecipazioni detenute in soggetti non residenti e ai dividendi di fonte estera. Le condizioni di qualificazione della partecipazione operano difatti tanto a valere sulle partecipazioni in soggetti residenti che in quelle detenute in soggetti non residenti, inclusi i soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata per i quali sia dimostrata, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 44 del TUIR (*i.e.*, lo svolgimento di una attività economica effettiva).

L'incremento trova applicazione anche in relazione ai dividendi distribuiti a favore delle società e enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. "white list" e ivi residenti che non possono beneficiare del regime "madre-figlia" su partecipazioni che non soddisfano le nuove soglie di qualificazione, i quali sconteranno quindi l'applicazione della ritenuta domestica del 26% (salve le riduzioni accordate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili), così come previsto dal nuovo comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

II Decorrenza

In base all'articolo 18 della Bozza della Legge di Bilancio, la nuova disciplina si applica alle distribuzioni di utili e di riserve **deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026**, attribuendosi dunque rilievo alla data della delibera, e non quella dell'effettivo pagamento. A tale riguardo, pare utile ricordare che con il regime transitorio previsto dall'art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 - che aveva introdotto la tassazione generalizzata al 26% per i dividendi percepiti da persone fisiche - l'Amministrazione finanziaria avesse attenzionato l'abusività di alcune condotte, quali l'adozione di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, dei medesimi fondi o l'adozione di delibere con termini ultrannuali.

Di particolare importanza è invece la previsione che, con riferimento al nuovo regime di tassazione delle plusvalenze, limita tale regime alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), **acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026**. L'effetto è che l'incremento impositivo in materia di plusvalenze troverà limitata applicazione nell'immediato, non interessando quindi le plusvalenze realizzate a valere su titoli detenuti prima di tale data.

III Effetto finanziario anticipato

L'articolo 18, nella sua nuova formulazione, conferma l'approccio di "anticipazione" degli effetti finanziari della modifica, prevedendo che per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, gli acconti dovuti si determinino come se il nuovo regime sia già vigente, determinando così un effetto finanziario anticipato sui flussi di cassa.

IV Impatti

L'attuale formulazione allinea le condizioni soggettive rilevanti ai fini della tassazione dei dividendi rispetto a quelle previste per la tassazione delle plusvalenze, benché vi sia disallineamento rispetto all'operatività dei due regimi.

Sebbene limitati a partecipazioni di minore entità, gli effetti di potenziale doppia imposizione persistono, con evidenti conseguenze in particolare per le società holding con portafogli di partecipazioni minoritarie che generano flussi ricorrenti.

Alcune perplessità potrebbero poi sorgere dall'applicazione della ritenuta integrale del 26% a valere sui dividendi distribuiti a società UE/SEE, atteso che tali entità sconteranno un'imposizione più elevata rispetto a quella applicabile a soggetti italiani a parità di condizioni.

Da ultimo, sebbene sia stato introdotto il nuovo requisito del costo fiscalmente rilevante non inferiore ad Euro 500 mila, si segnala che il legislatore non ha introdotto alcuna limitazione in relazione ai titoli negoziati su mercati regolamentati.

Contatti

tax@chiomenti.net
